

COMUNE DI CASINA

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Approvato con delibera della Giunta Comunale N. 12 del 23.02.2016

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 Campo di applicazione e definizioni.
- Art. 3 Costituzione e destinazione del Fondo
- Art. 4 Destinatari
- Art. 5 Atto di incarico
- Art. 6 Rapporti con altri Enti Pubblici
- Art. 7 Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 8 Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FPsingolo)
- Art. 9 Incarichi Interi o Parziali
- Art. 10 Liquidazione dei compensi
- Art. 11 Utilizzo del Fondo per l'innovazione
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 163/2006, come modificati dal D.L. 90/2014 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini."

2. L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e

opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Art. 2 Campo di applicazione e definizioni.

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune che partecipa alle diverse fasi di progettazione di opere pubbliche, alla direzione dei lavori, al collaudo delle opere o dei lavori. Si intendono per:
 - opera o lavoro pubblico quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art.3 comma 8 del Codice come definito dagli art.90, 91, 92 del Codice, con esclusione dei lavori di manutenzione;
 - varianti in corso d'opera quelle di cui all'art.114 del Codice;
 - progetti preliminare, definitivo, esecutivo le prestazioni descritte agli artt. 93 e 94 del Codice;

Art. 3 Costituzione e destinazione del Fondo

1. In attuazione dell'art. 13 bis del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, una quota definita in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro effettivamente appaltato, viene fatta confluire nello specifico Fondo. Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.
2. Il Fondo è destinato come segue:
 - Una quota definita in misura pari all'80% della percentuale di costituzione del fondo e destinata alla remunerazione dei destinatari come definiti al successivo articolo.
 - Una quota definita nella misura pari al 20% della percentuale di costituzione del fondo è destinata all'acquisto, da parte del Comune, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell'Ente e dei servizi ai cittadini.
3. L'importo del Fondo, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A. e non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Art. 4 Destinatari

1. I destinatari dell'incentivo di progettazione e innovazione sono i dipendenti incaricati di svolgere le seguenti funzioni svolte all'interno del Comune: responsabile del procedimento, incaricati della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo, nonché le funzioni connesse svolte dai collaboratori.
2. Sono individuate le seguenti figure professionali:
 - Responsabile del Procedimento;

- Progettista/i: i tecnici comunali che assumono la responsabilità della progettazione, nell'ambito delle competenze dei profili professionali, ivi compresi quelli relativi al Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione dei lavori, e che firmano i relativi elaborati;
 - Direttore lavori/Collaudatori: i tecnici comunali che assumono la responsabilità della direzione dei lavori e/o del collaudo, nell'ambito delle competenze dei profili professionali.
 - Direttori operativi e/o ispettori di cantiere: i tecnici comunali che controllano, redigono misure ed elaborati su disposizione del Direttore dei lavori e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza del lavoro, nell'ambito delle competenze del profilo professionale, secondo quanto disposto dagli artt. da 147 a 151 del Regolamento, ivi compresi quelli relativi al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e che firmano i relativi elaborati;
 - Collaboratore/i tecnici: i tecnici comunali che redigono elaborati su disposizione dei Progettisti e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza del lavoro, nell'ambito delle competenze del profilo professionale;
 - Collaboratore/i: personale comunale diverso da quello tecnico incaricato, che pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente mediante contributo intellettuale e materiale, anche amministrativo, all'attività del RUP;
3. Le competenze del Responsabile del Procedimento e quelle delle figure professionali del nucleo di progettazione e di direzione lavori, sono quelle previste dal Codice, dal regolamento d'attuazione (D.P.R. 207/10 e s.m.i.) di seguito "Regolamento" e dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 5 Atto di incarico

1. Gli affidamenti delle attività di cui al presente Regolamento sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Settore competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione.
2. Il provvedimento riporta le percentuali definitive stabilite al successivo articolo 10, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività.
3. Lo stesso Responsabile del Settore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
4. Lo stesso Responsabile del Settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. Con l'atto di conferimento dell'incarico viene:
 - a) Individuata l'opera da progettare con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;
 - b) Identificato l'importo del costo preventivato dell'opera o del lavoro;
 - c) Stimato l'ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento, sulla base del costo preventivato dell'opera;
 - d) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;

- e) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo di progettazione spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno al Settore sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile del Settore che svolge le funzioni di supporto;
 - f) Prevista la durata delle attività oggetto d'incarico.
6. L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso saranno, dal Responsabile di Settore competente, su proposta del RUP, modificate a consuntivo sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati dell'opera nel progetto esecutivo, come previsto all'art. 8.

Art. 6 Rapporti con altri Enti Pubblici

- 1) È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo per la progettazione.
- 2) Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
- 3) I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
- 4) Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 7 Calcolo del Fondo per l'innovazione

1. Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi) da parte dell'Amministrazione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 8 Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del Responsabile del Settore competente, previa individuazione delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nei commi successivi e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività, secondo quanto precisato dai successivi commi 2 e 3.
2. Per progetti di importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria lavori, l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6% (pari all'80% del 2%) delle risorse finanziarie del fondo (pari al 2%) secondo la seguente ripartizione per Fasi di Progetto singole (FP):
 - a) Al responsabile del procedimento: 0,20%

- | | |
|---|---------------|
| b) Al progettista/i : | 0,45% di cui: |
| i. per studi di fattibilità e progettazione preliminare (*)(***) | 0,12% |
| ii. per la progettazione definitiva (**) | 0,22% |
| iii. per la progettazione esecutiva | 0,11% |
| c) Al direttore/i dei lavori : | 0,24 % |
| d) Al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: | 0,13% |
| e) Al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: | 0,13% |
| f) l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale e anche di carattere amministrativo, all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: | 0,45%. |

3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria lavori l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,52% (pari all'80% dell'1,9%) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione (pari all'1,9%), secondo la ripartizione del comma 2.

(*) In caso di un opera o di un lavoro da realizzarsi attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato ai sensi del Codice (Project Financing, Concessione di costruzione e gestione, ecc.), per il progetto preliminare oppure per lo studio di fattibilità può essere riconosciuta la - percentuale corrispondente alla sommatoria delle fasi progettuali "preliminare" e "definitivo", come da tabella.

(**) In caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 53 comma 2b del Codice, tenuto conto che il progetto definitivo deve comprendere gli atti suppletivi previsti dal D.P.R. 207/10 s.m.e i., viene riconosciuta anche la percentuale per la progettazione esecutiva, viene altresì riconosciuta per intero la quota relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

(***) Nel caso in cui il progetto preliminare contenga, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il Piano particolareggiato degli Espropri, è riconosciuta una quota aggiuntiva pari a 0.02%.

4. Nel caso una o più attività non vengano svolte (es. progettazione preliminare), il relativo incentivo singolo sarà pari a zero. Nel caso una o più attività siano interamente affidate all'esterno, la percentuale deve comunque essere valorizzata ed il relativo incentivo costituisce economia di spesa.
5. Nel caso di incremento dei costi rispetto a quanto previsto nel Q.E. del progetto esecutivo, le FP singole, per la parte liquidata successivamente, vengono decurtati in proporzione all'incremento del costo preventivato dell'opera; tale importo costituisce economia di spesa.
6. Nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, fatte salve le sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e d) Codice, le quote spettanti per le FP singole liquidate successivamente vengono ridotte in proporzione al tempo inizialmente previsto.¹

Art. 9 Incarichi Interi o Parziali

1. Qualora l'incarico di progettazione, di direzione lavori o di collaudo sia conferito ad un gruppo, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno di ciascun componente in base all'effettiva partecipazione all'attività e del contributo effettivamente

¹ Nel presente Regolamento per tempi di realizzazione dell'opera si intendono quelli relativi alla fase di esecuzione dei lavori.

prestato secondo criteri di responsabilità, impegno e professionalità valutato dal responsabile del Settore.

2. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal Funzionario responsabile del settore competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.
3. Nell'ipotesi di mancanza di collaboratori tecnici e/o di collaboratori non tecnici, le relative somme vanno ripartite in parti uguali a favore del personale del Settore che ha operato per lo specifico progetto.
4. Qualora il Responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
5. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente Regolamento e, pertanto, non devono essere portate in detrazione nella determinazione dell'incentivo, qualora svolte esternamente, le seguenti prestazioni, che sono quindi a carico dell'Ente: studi ed indagini di natura specialistica, indagini geologiche, sondaggi, pratiche catastali e patrimoniali, rilievi topografici ed architettonici, studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.).

Art. 10 Liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore competente, previo accertamento positivo dell'attività svolta dall'interessato.
2. L'accertamento positivo dell'attività svolta dal Responsabile del Settore competente sarà fatto dal Segretario Comunale.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.
4. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 11 Utilizzo del Fondo per l'innovazione

1. Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG o altro documento di indirizzo emanato dalla Giunta Comunale secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica per le opere pubbliche o lavori, la cui progettazione sia stata approvata successivamente al 18/08/2014, data di entrata in vigore degli artt. 13 e 13 bis della L. 114/2014.
2. Gli incentivi già maturati alla data del 18/08/2014 saranno erogati secondo la disciplina previgente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al codice e al regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 26.10.2004 come modificato con atto G.C. n. 118/2001.